

PARCO NAZ. DELL'ALTA MURGIA Prot. 2017 333 del 02-02-2017 Sezione: PARTENZA

ST/MD

raccomandata a.r.

pasquale.pesce2791@pec.ordineingbari.it

Sig. Costanza Cosimo Damiano Via G. Petroni, 32/E 70124 Bari

**Ing. Pasquale Pesce** Via Turitto, 120 70020 Toritto

Oggetto: Comunicazione preliminare di diniego, ex art. 10bis della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., relativa all'istanza di nulla osta assunta al protocollo dell'Ente al n. 3626 del 23/09/2016, avente ad oggetto parere preventivo per autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, su un immobile sito in agro di Altamura, alla C.da Visceglie, su terreno censito in catasto al fg. 58, p.lla 547, ricadente in Zona C del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

## IL DIRETTORE F.F.

Vista l'istanza e la documentazione prodotte dal Sig. COSTANZA Cosimo Damiano, in qualità di proprietario, intesa ad ottenere il nulla osta per lavori già realizzati di ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente sito in agro di Altamura, alla C.da Visceglie, su terreno censito in catasto al fg. 58, p.lla 547, ricadente in in Zona C del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Vista l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente;

Visti la L. 394/91 e ss.mm.ii., il D.P.R. del 10/03/2004, istitutivo di questo Ente ed il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

Premesso che, in riferimento al procedimento in oggetto, questo Ente con nota prot. n. 2939 del 03/08/2016 ha chiesto l'invio della predetta istanza a mezzo dei servizi on line resi disponibili dall'Ente a norma della L. 7 agosto 2015 n. 124", e che stante il tempo trascorso ed ai fini della conclusione del procedimento, si è in ogni caso proceduto all'istruttoria della documentazione trasmessa a mezzo p.e.c. con nota prot. n. 3626 del 23/09/2016;

## COMUNICA

Che ostano all'accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. COSTANZA Cosimo Damiano le seguenti motivazioni:

1. rispetto alla documentazione prodotta per l'intervento in oggetto, si rileva, che gli interventi già eseguiti, avendo determinato una variazione delle superfici, delle altezze e



della sagoma, hanno in realtà portato ad un organismo edilizio diverso da quello preesistente ed autorizzato con Concessione edilizia in Sanatoria n. 1210/2C del 05/08/1998. L'intervento, pertanto, si configura come intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, (quest'ultima, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, così definita: ... con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente) e ricade nel regime autorizzativo di questo Ente ai sensi della disciplina e del Piano per il Parco, richiamati in premessa.

Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata, si rileva una recinzione contermine al manufatto, già realizzata e non riportata negli elaborati grafici trasmessi, rispetto alla quale occorre chiarire se già assentita con la sopra richiamata Concessione Edilizia in Sanatoria.

2. Il D.P.R. del 10-03-2004, così come la L.394/91 ed il Piano per il Parco, non contemplano la possibilità di autorizzare in sanatoria interventi già realizzati. L'art. 2, c. 4, delle N.T.A. DEL Piano difatti stabilisce che "gli interventi consentiti o promossi dal Piano si attuano...previo nulla osta dell'Ente"; inoltre l'art.13 della L. 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria. L'art. 30 della suddetta Legge, peraltro, al comma 1 dispone "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni", lasciando chiaramente intendere che ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato.

Peraltro, gli artt. 33 della legge n. 47/85 e 27 della legge n. 326/2003 escludono la sanatoria per le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela del D. lgs. n. 42/2004 e su tutti gli immobili ricadenti nelle aree dei Parchi e delle aree protette nazionali istituiti prima della esecuzione delle dette opere.

Da quanto su esposto e dal combinato delle su richiamate norme si evince l'impossibilità da parte di questo Ente di rilasciare autorizzazioni in sanatoria, non essendo, peraltro, l'intervento configurabile come lavori di manutenzione ordinaria o manutenzione interna; soli interventi ad oggi non assoggettati ad autorizzazione di questo Ente (Consiglio di Stato – sezione seconda, adunanza del 20 maggio 2015 n. 07348/2012).

- 2. L'area oggetto di intervento è altresì vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., e le opere realizzate, non assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed avendo determinato la variazione di superfici utili e volumi e della sagoma del manufatto, appaiono in contrastano con il predetto Decreto, che disciplina i casi di possibili autorizzazioni in sanatoria.
- 3. In merito alla valutazione d'incidenza per interventi già realizzati con Sentenza n. 9308 del 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011) della Corte Di Cassazione Penale, Sez. III, è stato chiarito che:.. ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, 2quello di assicurare un adeguato equilibrio



tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio...(omissis).

Difatti l'assenza di una preliminare e ponderata valutazione del progetto con gli interessi coinvolti conduce inevitabilmente ad una decisione che tralascia di considerare le valenze ambientali dei luoghi e che, pertanto, assume i caratteri di un giudizio meramente assertivo piuttosto che una valutazione tecnico - discrezionale degli aspetti e delle possibili incidenze ambientali in cui poter optare anche per soluzioni alternative. Ancor più grave nel caso specifico, ricadendo l'intervento in un'area naturale protetta e quindi assoggettata a vincoli ambientali meritevoli di particolare tutela e salvaguardia.

Ai sensi della vigente normativa, <u>l'istante ha facoltà di far pervenire a questo Ente, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni scritte,</u> ritenute necessarie per il riesame dell'istanza in oggetto.

Decorso detto termine, senza che siano intervenute osservazioni, si provvederà al diniego definitivo dell'istanza.

Il Direttore f.f. Fabio Modesti

